

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1225/4108 sott. 22/16

Roma, 19 ottobre 2004

OGGETTO: D.M. 01/02/1986. Quesito interpretativo della prescrizione di cui al punto 3.7.2. terzo comma.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, si conferma che quanto contenuto nella nota prot. n° 535/4108 sott 22/16 del 02/05/2001 deve essere considerato nell'esame delle richieste di deroga. Per quanto riguarda, invece, la corretta interpretazione della definizione di rampa a prova di fumo e relative modalità costruttive, si rinvia ai chiarimenti fomenti con la nota di prot. n° P170/4108/ sott. 22/16 del 25/03/2002 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Allegato

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n° 170/4108 sott. 22/16

Roma, 25 marzo 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Rampa a prova di fumo. – Interpretazione della definizione. –

In relazione a quanto rappresentato e richiesto da codesta Società con nota prot. n° 24/02 in data 12 febbraio 2002, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla questione di cui all'oggetto.

La definizione di rampa a prova di fumo che ne dà il D.M. 1° febbraio 1986, non si presta a dubbi: una rampa è a prova di fumo quando, oltre ad essere protetta da strutture e porte REI di grado predeterminato, ha gli accessi, in corrispondenza di ogni singolo piano, da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.

Al riguardo, si fa rilevare che la realizzazione di filtri a fumo, così come definiti dal D.M. 30 novembre 1983, in luogo dei disimpegni d'accesso alla rampa così come richiesti dal D.M. 1° febbraio 1986, non può costituire soluzione ammissibile in quanto non soddisfa pienamente il dettato normativo.

D'altra parte, che il normatore - per i disimpegni d'accesso alle rampe affinché le stesse possano essere ritenute a prova di fumo - abbia voluto richiedere specifiche e singolari caratteristiche non del tutto riconducibili a quelle dei normali filtri a fumo, lo conferma il dato oggettivo che il D.M. 1° febbraio 1986, pur essendo in vigore già da tempo il D.M. 30 novembre 1983, va oltre la tipologia del filtro a fumo ed introduce la novità del "disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto".

È superfluo comunque rammentare che, per particolari situazioni di comprovata inapplicabilità di alcune prescrizioni normative, vige pur sempre la possibilità del ricorso all'istituto della deroga.